

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: ANIMA OBIETTIVO ESALOGO 2028

Identificativo della persona giuridica:
213800BLVV97THCT6R91

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☒ ☐ ☐ **Sì**

☒ ☐ ☒ **No**

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo): ____%

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al(lo): ____%

☒ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) 10% di investimenti sostenibili

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☒ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☒ con un obiettivo sociale

☐ Promuove caratteristiche A/S ma non effettuerà alcun investimento sostenibile



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Questo prodotto finanziario promuove sia la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, che la democrazia, i diritti umani e sociali e condizioni di lavoro dignitose, come perseguite dagli emittenti governativi. Dal punto di vista degli emittenti corporate, il prodotto finanziario promuove anche: la lotta al cambiamento climatico, il rispetto dei diritti umani, la protezione della salute umana e la protezione del benessere umano, la tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance. La promozione di tali caratteristiche è valutata dal Gestore sulla base di analisi effettuate da fornitori terzi specializzati sulle tematiche ESG.

Ulteriori elementi della strategia del prodotto finanziario sono descritti nei successivi paragrafi.

● **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

Gli indicatori di sostenibilità usati da questo prodotto finanziario sono rappresentati da:

- per quello che riguarda la lotta al cambiamento climatico dall'esclusione:
 - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite che rappresenti oltre l'1% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 d), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - degli emittenti corporate coinvolti negli altri settori della catena del valore del carbone termico, ossia nei settori della produzione di energia, fornitura di servizi a supporto dell'industria energetica, con una quota di fatturato che rappresenti oltre il 30% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo;
 - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di oli combustibili che rappresenti oltre il 10% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 e), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili che rappresenti oltre il 50% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 f), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - degli emittenti corporate che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂e/kWh, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 g), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
- per quanto concerne il rispetto dei diritti umani dall'esclusione:
 - delle aziende coinvolte nella produzione o commercializzazione di armi controverse, come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi chimiche, biologiche, incendiarie, al fosforo bianco e nucleari, la maggior parte delle quali sono state bandite da trattati internazionali, identificate tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 a), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - delle aziende appartenenti al settore della difesa/aerospazio, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo;
 - dei Paesi sanzionati dalle Nazioni Unite a livello di governo centrale per sistematiche violazioni dei diritti umani, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo;
- per quanto riguarda la protezione della salute umana dall'esclusione:
 - di aziende coinvolte nella produzione e coltivazione di tabacco, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo, per quello che riguarda la protezione della salute umana (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 b), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
- in merito alla protezione del benessere umano dall'esclusione delle aziende coinvolte nel settore del gioco d'azzardo, identificate tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo;
- infine, relativamente alla tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance dall'esclusione degli emittenti in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 c), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).

Si precisa che le esclusioni previste dall'Articolo 12, par. 1, lettere (a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato (EU) 2020/1818 non si applicano ai Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2631, in conformità con i chiarimenti ESMA del 13 dicembre 2024 riguardanti le Linee Guida sull'utilizzo di termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

● ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***

Come illustrato nel paragrafo iniziale, anche se il prodotto non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso investirà una quota minima del 10% dei suoi asset in emittenti definiti sostenibili ai sensi della SFDR (sia da un punto di vista ambientale che sociale, senza soglie specifiche sui due tipi), in base ad un algoritmo interno del Gestore. Tale algoritmo prevede che siano considerati sostenibili gli emittenti che:

- rispettano una serie di criteri di esclusione;
- superano il test DNSH, definito internamente dal Gestore, descritto al paragrafo successivo;
- superano il test di buona governance (definito internamente dal Gestore) e di buona qualità ambientale e sociale, fissato a un livello di 25/100 per il punteggio E e ad un livello di 33/100 per il punteggio S;
- contribuiscono positivamente ad almeno uno dei tre seguenti ambiti: Transizione Climatica, Ambiente e Società. La contribuzione positiva è misurata sulla base del coinvolgimento degli emittenti in determinate iniziative o sulla base di criteri di best in class, relativi a specifici fattori ambientali e/o sociali (sia i tre ambiti, che i criteri di contribuzione positiva, di cui sopra, sono definiti internamente dal Gestore).

● ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***

La verifica che gli emittenti considerati sostenibili non causino un danno significativo ad altri obiettivi di investimento sostenibili avviene tramite un test (cosiddetto test DNSH – Do No Significant Harm), che, in coerenza con le indicazioni normative, è basato sugli indicatori principali di impatto avverso (PAI).

- ***In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?***

Si è tenuto conto degli indicatori di impatto avverso (PAI) in quanto si considera che gli investimenti arrechino un danno significativo quando riguardano emittenti che:

- non pubblicano dati sulla Carbon Footprint, sulla Carbon Intensity e sulla Board Gender Diversity;
- sono coinvolti nel settore dei combustibili fossili (PAI 4) o in quello delle armi controverse (PAI 14);
- sono coinvolti in controversie molto gravi relative al rispetto delle previsioni del Global Compact delle Nazioni Unite e di quelle OCSE per le imprese multinazionali;
- superino dei valori soglia limite (specificamente individuati dal Gestore sulla base di un campione diversificato di emittenti a livello mondiale) per anche uno solo degli indicatori PAI seguenti: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 13;
- superino dei valori soglia critici (specificamente individuati dal Gestore sulla base di un campione diversificato di emittenti a livello mondiale) per almeno 4 degli indicatori PAI seguenti: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Si noti che gli indicatori PAI utilizzati sono quelli obbligatori previsti dalla Regolamentazione Tecnica (RTS) della SFDR.

Si precisa che, ai fini del test DNSH, la Carbon Footprint e la GHG Intensity sono calcolate prendendo in considerazione le emissioni di gas serra solo di Scope 1 e 2.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

- *In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:*

L'allineamento degli investimenti sostenibili alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani viene perseguito attraverso diversi criteri di selezione e di gestione degli investimenti, spiegati precedentemente e coerenti con le linee guida richiamate. In particolare:

- esclusioni relative alle armi controverse, che si applicano a tutti gli investimenti;
- esclusioni basate sul principio "do no significant harm", applicato attraverso la definizione di livelli limite degli indicatori PAI;
- inclusioni basate sulla identificazione di contributi positivi a obiettivi climatici, sociali o ambientali;
- esclusioni di rating ambientali o sociali che ricadono nel peggiore quartile;
- applicazione agli investimenti azionari della policy di esercizio del diritto di voto, costruita sul modello di quella dell'info provider ISS, che tiene conto di specifici fattori di carattere ESG e fa riferimento a linee guida coerenti con le sustainable business practices in materia di ambiente, equo trattamento del lavoro, politiche non discriminatorie e protezione dei diritti umani, inquadrare in iniziative come quelle di United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), United Nations Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), Carbon Principles, International Labour Organization Conventions (ILO), CERES Principles, Global Sullivan Principles, MacBride Principles e delle Direttive dell'Unione Europea in materia sociale e ambientale.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?



Sì, il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (PAI). In generale, la considerazione dei PAI si basa sul contributo di alcuni fattori mitiganti, come le esclusioni di tipo valoriale, le esclusioni e limitazioni risultanti dall'investimento in emittenti sostenibili ai sensi della SFDR, o la definizione di obiettivi specifici per alcuni PAI selezionati tra quelli obbligatori elencati nella Regolamentazione Tecnica della SFDR.

In particolare, per quello che riguarda gli emittenti corporate:

- da un punto di vista valoriale, vengono esclusi gli emittenti coinvolti in armamenti controversi (collegamento al PAI 14), armi nucleari, tabacco, gioco d'azzardo, combustibili fossili (collegamento al PAI 4), quelli in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, nonché quelli

appartenenti al settore della difesa e aerospazio, le cui attività sono dettagliate nei paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento;

- l'investimento di almeno il 10% degli asset del prodotto in emittenti sostenibili fa sì che, per costruzione, tali emittenti passino i test di buona qualità ambientale (E) e sociale (S) e quello DNSH, contribuendo positivamente alle tematiche climatiche, ambientali e sociali. In particolare, come descritto più in dettaglio nel paragrafo precedente sull'argomento, il test DNSH implica il superamento di determinate soglie critiche, quantitativamente definite, su tutti gli indicatori PAI obbligatori per gli emittenti corporate;
- dal punto di vista di obiettivi specifici su alcuni PAI selezionati:
 - PAI 4 (esposizione ai combustibili fossili): l'impatto avverso è limitato attraverso l'esclusione di emittenti coinvolti nel settore dei combustibili fossili, le cui attività sono dettagliate nei paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento;
 - PAI 14 (armamenti controversi): l'impatto avverso è eliminato attraverso l'esclusione degli emittenti coinvolti in armamenti controversi, i cui dettagli sono anche disponibili ai paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento.

Invece, per quello che riguarda obiettivi specifici su alcuni PAI selezionati per gli emittenti governativi, si prende in considerazione il:

- PAI 16 (violazione dei diritti umani): l'impatto avverso è fortemente mitigato attraverso l'esclusione degli emittenti governativi sanzionati dalle Nazioni Unite per gravi violazioni dei diritti umani, i cui dettagli sono anche disponibili ai paragrafi relativi agli indicatori di sostenibilità e strategia di investimento.

No



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La strategia ESG del prodotto finanziario si basa su due pilastri:

1. la promozione di alcune caratteristiche ambientali e sociali;
2. la limitazione degli investimenti in emittenti a bassa qualità ESG.

Più in dettaglio:

1. Questo prodotto finanziario promuove in particolare:
 - a. sia la preservazione dell'ambiente e delle risorse naturali, che la democrazia, i diritti umani e sociali e condizioni di lavoro dignitose, come perseguite dagli emittenti governativi;
 - b. la lotta al cambiamento climatico, attraverso l'esclusione:
 - i. degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite che rappresenti oltre l'1% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 d), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - ii. degli emittenti corporate coinvolti negli altri settori della catena del valore del carbone termico, ossia nei settori della produzione di energia, fornitura di servizi a supporto dell'industria energetica, con una quota di fatturato che rappresenti oltre il 30% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo;
 - iii. degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di oli combustibili che rappresenti oltre il 10% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 e), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - iv. degli emittenti corporate coinvolti nella prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili che rappresenti oltre il 50% dei loro ricavi, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore

- terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 f), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB);
- v. degli emittenti corporate che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂e/kWh, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 g), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - c. il rispetto dei diritti umani, attraverso l'esclusione di:
 - i. emittenti corporate coinvolti in armamenti controversi, come mine anti-uomo, munizioni a grappolo, armi biologiche, chimiche, accecanti, al fosforo bianco, nucleari, molte delle quali bandite anche da trattati internazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 a), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - ii. emittenti corporate appartenenti al settore della difesa/aerospazio, identificati tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo;
 - iii. emittenti governativi sanzionati a livello di governo centrale per violazioni sistematiche dei diritti umani dalle Nazioni Unite, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo;
 - d. la protezione della salute umana, attraverso l'esclusione di emittenti corporate coinvolti nel tabacco, identificati tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 b), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB));
 - e. la protezione del benessere umano, attraverso l'esclusione di emittenti corporate coinvolti nel gioco d'azzardo, identificati tramite la classificazione settoriale del fornitore terzo;
 - f. la tutela di ulteriori aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso l'esclusione degli emittenti in violazione dei principi UNGC o delle linee guida dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, identificati tramite i dati e le analisi provenienti dal fornitore terzo (ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 art. 12, par. 1 c), con riguardo agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (PAB)).

Le esclusioni di cui sopra sono determinate dal Gestore sulla base di analisi svolte da fornitori terzi specializzati in campo ESG.

Si precisa che le esclusioni previste dall'Articolo 12, par. 1, lettere (a-b) e (d-g) del Regolamento Delegato (EU) 2020/1818 non si applicano ai Green Bond europei emessi ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2631, in conformità con i chiarimenti ESMA del 13 dicembre 2024 riguardanti le Linee Guida sull'utilizzo di termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

2. La qualità ESG del prodotto finanziario è controllata in modo da evitare una concentrazione elevata di emittenti a basso punteggio ESG, dove la concentrazione è presa in considerazione in termini assoluti (cioè rispetto agli asset del prodotto finanziario) e non in termini relativi ad un indice di riferimento (cioè non in relazione alla sua composizione per punteggi ESG). In particolare, non più del 10% delle attività di questo prodotto finanziario può essere investito in emittenti societari senza punteggio E o S o G, o con punteggio E inferiore a 25/100, o con un punteggio S inferiore a 33/100 (purché abbiano superato il test di good governance), o in emittenti governativi senza ESG score o con un ESG score inferiore a 25/100. Inoltre, almeno l'85% degli asset del prodotto finanziario è investito in emittenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali sopra descritte (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono caratterizzati, quelli corporate, da uno score E superiore a 25/100 e da uno score S superiore a 33/100 (purché abbiano superato il test di good governance) e quelli governativi da un ESG score superiore a 25/100. Anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 10% delle sue attività in investimenti sostenibili.

Il Gestore usa punteggi ESG di fornitori terzi specializzati.

La qualità ESG complessiva del prodotto finanziario è monitorata su base continuativa e gli emittenti con punteggi ESG inferiori a quelli sopra indicati sono rivalutati ad ogni riunione trimestrale del Comitato ESG del Gestore.

Le esclusioni e le limitazioni di cui sopra non si applicano alle posizioni rivenienti da look-through su fondi e derivati su indici in portafoglio.

Questo prodotto finanziario mira in generale, pur non considerandolo un obiettivo vincolante, ad ottenere un ESG Score migliore di quello del suo benchmark.

Anima SGR si è dotata anche di una policy di azionariato attivo (stewardship) e una sull'esercizio dei diritti di voto che tengono conto dei fattori ESG.

● ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

La totalità degli elementi vincolanti della strategia ESG del prodotto finanziario è rappresentata dalle esclusioni, limitazioni e previsioni descritte nella politica di investimento sostenibile del fondo illustrata nel paragrafo precedente, compresi quelli derivanti dall'osservanza degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi, di seguito riportati:

1. Il fondo prevede una soglia minima dell'85% di investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali/sociali.
2. Inoltre, il fondo applica esclusioni agli investimenti nelle seguenti società:
 - a) società coinvolte in attività riguardanti armi controverse;
 - b) società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco;
 - c) società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
 - d) società che ottengono l'1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;
 - e) società che ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;
 - f) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;
 - g) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂e/kWh.

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Non applicabile.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

La valutazione delle pratiche di buona governance viene effettuata su tutti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio con le seguenti modalità:

- per gli investimenti diretti in singoli emittenti:
 - conformità al Global Compact;

Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- considerazione del punteggio del fattore G (Governance) maggiore a 25/100;
- per gli emittenti per i quali non sia disponibile un punteggio G viene attivato un processo di valutazione interna, sviluppato dalla SGR, basato su una decina di indicatori afferenti al bilancio, alla struttura del management, alle relazioni con la forza lavoro, alle politiche retributive, all'etica di business e alla compliance fiscale;
- per gli investimenti in OICR:
 - sono sempre ammessi i fondi "art. 8 e art. 9 SFDR" in quanto soggetti agli obblighi di verifica della buona governance;
 - i fondi "art. 6" sono ammessi se garantiscono prassi di buona governance, cioè se il loro punteggio G è maggiore o uguale a 66,67/100 o previa verifica, a cura della SGR, che il Gestore terzo del prodotto "art. 6" in questione abbia formalizzato procedure di controllo delle prassi di buona governance sugli investimenti del prodotto stesso.

I punteggi G e l'accertamento di violazioni del Global Compact per singoli emittenti e per gli OICR cui si fa riferimento sono quelli prodotti dai fornitori terzi utilizzati dalla SGR.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'asset allocation strategica del prodotto finanziario è definita dal suo profilo di rischio-rendimento e attuata attraverso la modulazione dei suoi investimenti nel corso del tempo.

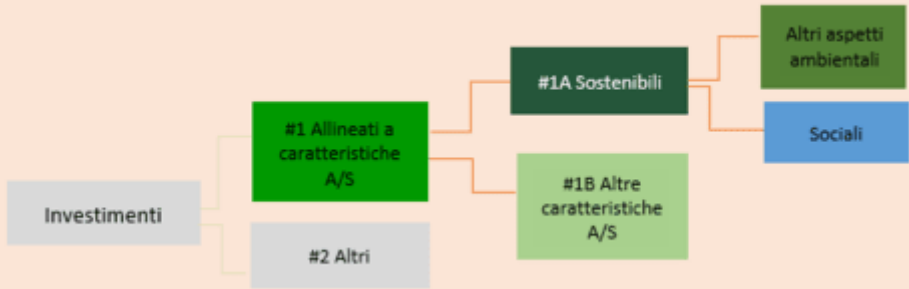
Almeno l'85% degli asset del prodotto finanziario è investito in emittenti che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali descritte nei paragrafi precedenti (anche ai sensi degli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi) e che sono caratterizzati, quelli corporate, da uno score E superiore a 25/100 e da uno score S superiore a 33/100 (purché abbiano superato il test di good governance) e quelli governativi da un ESG score superiore a 25/100. Anche gli investimenti in OICVM a loro volta classificati ai sensi degli art. 8 e 9 della SFDR sono considerati allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario. Inoltre, anche se questo prodotto finanziario non ha come obiettivo investimenti sostenibili, esso si impegna ad investire almeno il 10% delle sue attività in investimenti sostenibili, come descritto nei paragrafi precedenti.

Fino al 15% degli asset del prodotto finanziario (componente "#2 Altro") possono essere investiti in strumenti di mercato monetario o in un mix di tali strumenti e di strumenti di emittenti corporate sprovvisti di uno score E o G o S, o con uno score E inferiore a 25/100, o con uno score S inferiore a 33 (purché abbiano superato il test di good governance), e di emittenti governativi senza un ESG score o con un ESG inferiore a 25/100, con un vincolo del 10% per questi ultimi. Gli emittenti sprovvisti dei punteggi sopra richiamati sono ritenuti di interesse da un punto di vista finanziario e, date le loro caratteristiche, aiutano a completare il profilo tematico, settoriale e geografico del portafoglio. Comunque, essi rispetteranno i criteri di esclusione di cui al precedente paragrafo sulla strategia di investimento.

Le soglie sopra menzionate dell'85% e del 15% saranno rispettate a meno condizioni di mercato straordinarie e sempre nell'interesse dei sottoscrittori a partire dalla fine del periodo di collocamento per i fondi a scadenza e a partire dal primo giorno di quota variabile per i fondi aperti. Il rispetto della soglia massima del 10% di cui sopra non è invece soggetto a deroghe straordinarie.

L'allocatione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici. Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati a caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

● **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

L'attuazione della strategia ESG del prodotto finanziario generalmente non si basa sull'utilizzo di strumenti derivati con specifiche caratteristiche ESG. In ogni caso, il prodotto finanziario può utilizzare strumenti derivati, al fine di gestire il proprio profilo di rischio/rendimento, come dettagliato nel Prospetto. Le esclusioni e le limitazioni di cui sopra si applicano ai derivati su un singolo emittente, ma non ai derivati su indici.



Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'energia nucleare i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

0%. Poiché questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti sostenibili di tipo ambientale allineati alla Tassonomia UE.

● **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE¹?**

☐ Sì:

☐ Gas Fossile ☐ Energia nucleare

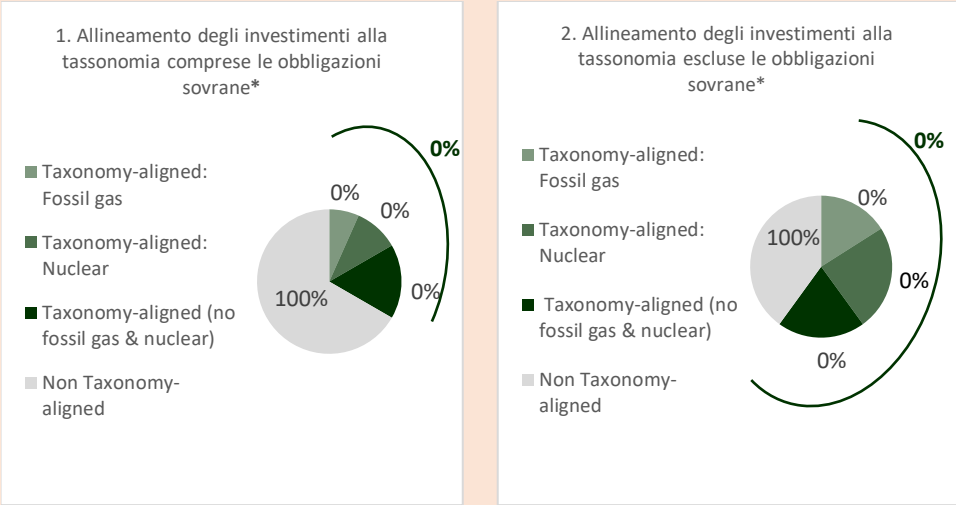
☒ No

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici ("mitigazione dei cambiamenti climatici") e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE - cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



**Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?

0%.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

0%. Poiché questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti sostenibili di tipo ambientale non allineati alla Tassonomia UE.

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

0%. Poiché questo prodotto finanziario può effettuare tipi differenti di investimenti sostenibili, esso non si impegna ad una quota minima di investimenti socialmente sostenibili.

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altro" e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Si faccia riferimento alla risposta al paragrafo precedente sulla allocazione degli attivi.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

No, malgrado che il fondo non usi un benchmark ESG, esso persegue una strategia ambientale, sociale e di governance, come descritto nei paragrafi precedenti.

Gli indici di riferimento sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***

Non applicabile.
- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***

Non applicabile.
- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Non applicabile.
- ***Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?***

Non applicabile.



Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?
Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web:

https://www.animasgr.it/IT/investitore-privato/prodotti/Scheda/Anima_Obiettivo_ESaloGo_2028